



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 188

IN DATA 13-12-2024

**OGGETTO: RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2022 - 2023, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9
TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "/// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/ l'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

RICHIAMATI

- il decreto del Ministro della Salute dell'11 giugno 2010 istitutivo del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici (DM) direttamente acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- il decreto del Ministro della Salute del 25 novembre 2013 con il quale è stato ampliato il nucleo di informazioni essenziali relative ai contratti dei DM previsto dal decreto sopra richiamato;
- l'art. 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito

sanitario e, in particolare, il comma 1, lettera c), ed il comma 2, in materia di tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici;

- l'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ridetermina il tetto di spesa, nazionale e regionale, per l'acquisto dei DM al 4,4% del fondo sanitario a decorrere dall'anno 2014;

- l'art. 9, recante "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento", del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale:

- istituisce l'elenco dei soggetti aggregatori - di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione - e il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori con l'obiettivo di supportare i programmi di razionalizzazione degli acquisti;

- prevede che, con il supporto del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, siano annualmente individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali gli enti del SSN debbono acquistare attraverso gli stessi soggetti aggregatori;

RICHIAMATO l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, d alla legge 21 settembre 2022, n. 142, che stabilisce quanto segue: *"All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari";*

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 515 e comma 516, in particolare la lettera f), della legge 30 dicembre 2018, n.145, che demanda al nuovo Patto per la salute 2019-2021 il compito di contemplare misure di programmazione e di miglioramento delle qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi, tra cui il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il criterio di individuazione dei tetti di spesa regionali per l'acquisto dei dispositivi medici, dei dispositivi impiantabili attivi e dei dispositivi medico diagnostici in vitro per l'anno 2019 e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali (Rep. Atti n. 182/CSR del 7 novembre 2019), con cui viene tra l'altro fissato il tetto di spesa regionale nella misura del 4,4 per cento rispetto agli importi di cui all'art.2 comma 1 lett. b) e c), pari a complessivi 26.116.813 euro;

PREMESSO che con prot. n. 0020633-04/10/2024, "Ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2022 e 2023", il Ministero della Salute, per dare attuazione al citato art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, ha indicato che, con riferimento agli anni 2022 e 2023, "(...) al fine di individuare l'ammontare del fatturato utile per la verifica del superamento del tetto di spesa per gli anni indicati, si chiede: 1) che i direttori generali di ciascun ente dei singoli Servizi sanitari regionali e delle province autonome provvedano ad una formalizzazione del fatturato (al lordo ed al netto dell'IVA) per singolo fornitore di dispositivi medici; 2) che con atto regionale si provveda alla quantificazione e formalizzazione del fatturato totale. (...) La documentazione richiesta dovrà pervenire tramite PEC, entro e non oltre l'14 dicembre 2024 (...).";

RICHIAMATA la nota prot. n. 0154140 del 7/11/2024 con la quale la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise ha richiesto ad ASReM di formalizzare, con riferimento agli anni 2022 e 2023, il fatturato (al lordo e al netto di IVA) per singolo fornitore di dispositivi medici;

RICHIAMATA la deliberazione del direttore generale dell'ASReM n. 1615 del 29/11/2024 avente ad oggetto "Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2022 e 2023. Art. 9-ter commi 8 e 9 D.L. 19/06/2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/08/2015 n. 125.", con cui sono stati approvati i prospetti concernenti il fatturato per singolo fornitore per gli anni 2022 e 2023;

RITENUTO di quantificare il fatturato totale anni 2022 e 2023 da utilizzare ai fini della certificazione dello scostamento rispetto al tetto di spesa allegati al presente decreto;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto xiii "*Gestione ed efficientamento della spesa per dispositivi medici in coerenza con il fabbisogno assistenziale e in ottemperanza alla normativa vigente*" della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato l'allegato 1 al presente decreto contenente i dati relativi al fatturato per singolo fornitore e la quota dei dispositivi medici utilizzati per fronteggiare l'emergenza pandemica ai fini della certificazione dello scostamento rispetto al tetto di spesa per l'anno 2022.

Articolo 2

1. È approvato l'allegato 2 al presente decreto contenente i dati relativi al fatturato per singolo fornitore e la quota dei dispositivi medici utilizzati per fronteggiare l'emergenza pandemica ai fini della certificazione dello scostamento rispetto al tetto di spesa per l'anno 2023.

Articolo 3

1. Tutti gli adempimenti attuativi del presente provvedimento sono delegati alla Direzione Generale per la Salute.

2. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise e all'A.S.Re.M., nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82